

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1986

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **POLIDORI**

Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la riduzione degli importi dei premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in favore delle imprese presso le quali non si verificano infortuni sul lavoro

Presentata il 4 dicembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo il rapporto annuale INAIL, il numero degli infortuni sul lavoro, nel 2007, è stato di 913.500, registrando una flessione dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente. In particolare gli incidenti sono stati 57.300 nell’agricoltura e 827.000 nell’industria e nei servizi, di cui 100.000 nelle costruzioni.

Un *trend* lievemente positivo, che dovrebbe continuare anche nei prossimi anni, grazie anche all’entrata in vigore del nuovo « codice » della salute e sicurezza nel lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008).

Nonostante queste prospettive, non ci si può esimere dal ritenere ancora troppo alto il numero degli infortuni che provo-

cano la morte del lavoratore o invalidità permanenti o lesioni gravi. Nel 2007, infatti, vi sono stati 1.210 decessi sul luogo di lavoro (rispetto ai 1.314 dell’anno precedente).

Nel periodo gennaio-marzo 2008, i dati hanno riportato 212.869 infortuni sul lavoro denunciati, a fronte di 221.622 infortuni nello stesso periodo del 2006, con un decremento pari al 3,9 per cento.

Nel nostro Paese le aziende che non hanno registrato infortuni sono state ben il 94,4 per cento del totale, ovvero quasi 3,5 milioni di aziende su un totale di oltre 3,7 milioni.

Le imprese che hanno denunciato almeno un infortunio all’anno rappresentano soltanto il 7,6 per cento di tutto il

settore. Ciò significa che su 836.000 infortuni denunciati nel 2006 dalle imprese del settore dell'industria e dei servizi, più di 477.000 si sono concentrati in sole 18.000 imprese.

C'è il rischio concreto di penalizzare tutte quelle imprese (che rappresentano la stragrande maggioranza) che lavorano bene e che garantiscono un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Risulta, quindi, fondamentale non solo evitare di colpire le imprese che lavorano bene con maggiori aggravii volti a compensare le violazioni di una minoranza, ma soprattutto incentivare le cosiddette imprese «virtuose», prevedendo degli sgravi contributivi che vanno a configurarsi come un incentivo a comportamenti virtuosi.

Le imprese che compiono un percorso formativo sulla prevenzione e la sicurezza e che riescono, così, ad eliminare le morti bianche, le invalidità permanenti e le le-

sioni gravi saranno premiate, secondo il principio della meritocrazia, attraverso una riduzione percentuale dei premi INAIL del 30 per cento per l'anno successivo.

Per usufruire di questa riduzione le imprese non dovranno registrare incidenti sul lavoro che diano luogo a decesso o ad invalidità permanenti o a lesioni gravi per un periodo non inferiore a due anni.

Qualora dovesse registrarsi un incidente sul lavoro che dia luogo a decesso o ad invalidità permanenti o a lesioni gravi, il beneficio sarà immediatamente revocato a partire dal verificarsi dell'evento.

Se il numero delle morti bianche e degli incidenti gravi che danno luogo ad invalidità permanenti ed a lesioni gravi diminuirà ulteriormente, vi sarà un sensibile risparmio sia per l'INAIL, sia per il Servizio sanitario nazionale, per cui la presente proposta di legge non comporta oneri e quindi non necessita di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le imprese dei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi nei cui stabilimenti, impianti e uffici, o comunque nel cui ambito, per un periodo non inferiore a due anni, non si sono verificati incidenti sul lavoro, attribuibili a colpa o dolo del datore di lavoro, che abbiano dato luogo a decesso o a invalidità permanenti o a lesioni gravi dei lavoratori dipendenti, possono usufruire, nell'anno successivo, di una riduzione del 30 per cento dell'importo dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è immediatamente revocato qualora, per colpa o dolo del datore di lavoro, si verifichi un incidente che dà luogo a decesso o a invalidità permanente o a lesioni gravi di uno o più dipendenti.

3. Nel caso di cui al comma 2, il periodo di due anni per usufruire della riduzione di cui al comma 1 inizia nuovamente a decorrere dalla data dell'infortunio.

€ 0,35



16PDL0017630